

CONVENZIONE

DISCIPLINANTE I RAPPORTI CONTRATTUALI CON GLI AVVOCATI INCARICATI DELLA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E/O DEL PERSONALE REGIONALE (IN APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL PATROCINIO LEGALE PREVISTO DALLA VIGENTE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO), NONCHÉ INCARICATI DELLA CONSULENZA PRODROMICA AD UN'EVENTUALE AZIONE GIURISDIZIONALE O PARA-GIURISDIZIONALE

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina le condizioni generali relative all'affidamento ad avvocati del libero Foro di incarichi professionali di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione Emilia Romagna e/o del personale regionale (in attuazione dell'istituto del patrocinio legale previsto dalla vigente contrattazione collettiva di lavoro), nonché di incarichi di consulenza prodromica ad un'eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale.

La sottoscrizione della presente convenzione è requisito necessario per l'effettivo inserimento nell'Elenco degli avvocati fiduciari dell'Ente e per l'eventuale conferimento di incarichi professionali.

Le presenti condizioni generali sono vincolanti per il professionista.

Non sussiste in capo all'Ente o al proprio personale alcun obbligo, né alcun diritto in capo al legale, in ordine al conferimento dell'incarico.

La convenzione non si applica agli incarichi professionali i cui oneri ricadano nell'ambito delle coperture assicurative di polizza stipulate dalla Regione Emilia Romagna, ma il professionista si obbliga in ogni caso e fin da ora a rispettare le presenti condizioni generali ove pervenga richiesta di adesione alla presente convenzione da parte dell'Istituto Assicurativo che sostiene le spese del contenzioso.

ART. 2 – NATURA DELL'INCARICO.

Gli incarichi di cui alla presente convenzione costituiscono prestazione di opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e segg. del codice civile e non determinano la costituzione di rapporti di lavoro subordinato.

ART. 3 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'Avvocato incaricato si impegna ad accettare gli incarichi che gli saranno conferiti (salvo impedimento legittimo o conflitto di interessi) e a svolgere l'attività conseguente nel rispetto delle norme di legge e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza, con particolare riguardo all'osservanza dei doveri di lealtà, correttezza, diligenza, segretezza e riservatezza.

Ai fini del perfezionamento dell'incarico, il professionista dovrà trasmettere preventivo ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e rilasciare dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi nonché dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività professionale previste dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui il conflitto di interessi e/o l'incompatibilità *ex lege* dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del mandato, anche in epoca successiva al termine di validità dell'Elenco, il

professionista dovrà prontamente dichiarare tali situazioni ed astenersi dal proseguire nelle attività di assistenza e di difesa.

Nel periodo di iscrizione nell'Elenco nonché nel periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione nell'Elenco suddetto, il professionista si obbliga in ogni caso a non avere rapporti di patrocinio contro la Regione Emilia Romagna, contro i componenti dei suoi organi istituzionali e contro il personale dell'Ente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle rispettive funzioni.

A tale obbligo soggiacciono anche i componenti dell'associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte il professionista, ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense.

Il professionista dovrà trasmettere tempestivamente all'Avvocatura regionale e all'assistito tutti gli atti di causa e fornire aggiornamenti circa lo stato del procedimento, e dovrà rendere i necessari pareri e consulenze preordinati all'espletamento dell'incarico conferito, anche partecipando ad incontri, ove richiesto.

Il professionista si impegna a svolgere il mandato personalmente e in piena autonomia tecnico-organizzativa, garantendo la propria personale reperibilità sia nello svolgimento di incarichi conferiti dall'Ente, sia nello svolgimento di incarichi conferiti dal personale regionale in attuazione dell'istituto del patrocinio legale previsto dalla vigente contrattazione collettiva di lavoro.

Qualora il professionista incaricato chieda l'estensione del mandato ad altro professionista appartenente al medesimo studio legale, quest'ultimo potrà occuparsi esclusivamente di aspetti marginali della prestazione, sarà tenuto al rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione e il compenso per l'attività prestata, come risultante dal preventivo approvato, non potrà in ogni caso prevedere aumenti di sorta.

Nell'ipotesi in cui il professionista non disponga di una sede del proprio studio nella circoscrizione territoriale del Giudice davanti al quale è chiamato a svolgere l'incarico, potrà eventualmente avvalersi dell'opera di domiciliatari di cui dovrà fornire preventivo che dovrà essere previamente approvato dall'Ente prima del formale conferimento dell'incarico.

ART. 4 – CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZE

Qualora nel corso della controversia emerga la necessità di procedere alla nomina di consulenti tecnici, il professionista si impegna ad informare immediatamente l'Avvocatura regionale ed il proprio assistito e a trasmettere il preventivo del perito ai fini dell'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Quale corrispettivo dell'attività professionale svolta, il professionista avrà diritto ad un compenso calcolato sulla base dei parametri medi indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche e integrazioni, cui dovrà applicare i seguenti abbattimenti percentuali:

- per gli incarichi di recupero crediti - 45 %
- per gli incarichi in procedimenti civili e commerciali diversi dal recupero crediti - 40 %
- per gli incarichi in procedure concorsuali e fallimentari - 35 %
- per gli incarichi in procedimenti amministrativi - 30 %
- per gli incarichi innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - 30 %
- per gli incarichi innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - 30 %
- per gli incarichi in procedimenti del lavoro e sindacale, previdenza, assistenza - 25 %
- per gli incarichi in procedimenti tributari - 20 %
- per gli incarichi in procedimenti penali - 15 %
- per gli incarichi innanzi alla Corte Costituzionale, innanzi alle autorità amministrative indipendenti o innanzi alle Corti europee - 10 %

Il compenso richiesto dovrà essere dettagliato in un preventivo da redigersi ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, applicando le voci e i parametri riportati nelle tabelle allegate al citato D.M. n. 55/2014 con le decurtazioni percentuali sopra indicate e dovrà prevedere un rimborso non superiore al 10 % per spese generali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo D.M. n. 55/2014, da calcolarsi sui compensi come sopra abbattuti.

Saranno, altresì, riconosciute le spese vive documentate e motivate.

Per determinare il valore della controversia ai fini del calcolo del compenso, nei giudizi diversi da quelli penali, si fa normalmente riferimento al valore complessivo delle domande proposte dalle parti. Ove, tuttavia, le richieste avanzate in causa siano abnormi ed esorbitanti rispetto all'effettiva entità economica della vertenza, si avrà riguardo al valore effettivo della lite considerando anche gli interessi sostanziali perseguiti dalle parti.

Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tranne che per le questioni di particolare complessità che dovranno sempre essere debitamente illustrate nel preventivo e che potranno consentire l'applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, con esclusione comunque dello scaglione successivo.

Nel caso in cui il professionista assuma contestualmente, nella medesima causa, la difesa della Regione Emilia Romagna e di altri enti dipendenti o strumentali della Regione e/o del personale regionale, aventi tutti identica posizione processuale, il compenso base come sopra determinato sarà aumentato del 30 % per la difesa del secondo soggetto, del 20 % per ogni ulteriore soggetto fino al quinto, del 10 % per ogni ulteriore soggetto fino al decimo e del 5 % per gli eventuali ulteriori soggetti, e l'importo complessivo verrà suddiviso tra tutti i soggetti secondo le quote che verranno comunicate al professionista al momento dell'approvazione del preventivo.

Nel caso in cui il professionista assuma contestualmente, nella medesima causa, la difesa della Regione Emilia Romagna e di altri soggetti aventi la stessa posizione processuale ma diversi da quelli indicati nel comma precedente, e tale attività non comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e/o di diritto, il compenso dovuto dalla Regione Emilia Romagna sarà ridotto di un ulteriore 30%.

Nel caso in cui il professionista assuma incarichi difensivi in cause seriali di identico contenuto, il compenso è ridotto, per ciascuna causa successiva alla prima, del 30 % e, per le cause successive alla decima, del 50 %.

Qualora la controversia contempli una fase cautelare e si esaurisca con essa senza ulteriore attività difensiva, il professionista non ha diritto ai compensi indicati nel preventivo per le successive fasi. Nel caso in cui la fase cautelare sfoci direttamente in una decisione di merito, verrà liquidato al professionista un importo aggiuntivo pari al 10 % del compenso indicato in preventivo per la fase cautelare.

Nel caso di conciliazione o transazione nel corso del giudizio, si applica l'art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014.

Ove l'avvocato domiciliatario o il perito di parte sia indicato dal professionista incaricato, il relativo preventivo dovrà essere preventivamente approvato dall'Ente prima del formale conferimento dell'incarico.

Qualora con sentenza definitiva il giudice condanni controparte al pagamento di spese legali in misura superiore a quella indicata nel preventivo, le stesse verranno riconosciute al professionista previa presentazione di parcella integrativa.

ART. 6 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

All'atto del conferimento dell'incarico il legale potrà chiedere anticipi di somme nella misura del 30 % del preventivo oltre a spese vive documentate.

Eventuali acconti in misura superiore al 30 % saranno liquidati solo previa dimostrazione dell'effettiva attività prestata.

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica.

Per la corresponsione del saldo il professionista dovrà preventivamente inviare all'Avvocatura regionale una nota pro forma che, al pari del preventivo, dovrà contenere l'analitica descrizione delle attività svolte in esecuzione dell'incarico con indicazione, per ciascuna voce, dei compensi applicati, nonché delle spese sostenute.

All'esito dei controlli contabili e di congruità economica della nota pro forma, il professionista riceverà il benestare all'emissione della fattura elettronica.

Il compenso sarà liquidato al professionista in esito alla vertenza e comprenderà anche il rimborso delle spese vive sostenute giustificate in relazione all'esecuzione dell'incarico, se ed in quanto analiticamente documentate e debitamente motivate.

La Regione Emilia Romagna si impegna a provvedere alla liquidazione entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

ART. 7 – CLAUSOLA DI ADESIONE

Il professionista si obbliga in ogni caso a rispettare e ad applicare le condizioni e le disposizioni contrattuali indicate nelle norme precedenti ove pervenga richiesta facoltativa di adesione alla presente convenzione da parte delle compagnie assicuratrici della Regione Emilia Romagna che ai sensi di polizza devono farsi carico in determinati giudizi delle spese legali gravanti sull'assicurato, ovvero ancora da parte dei seguenti organi e/o enti e/o agenzie e/o società dipendenti o strumentali della Regione:

- Difensore Civico Regionale;
- Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Emilia-Romagna;
- Garante delle persone sottoposte a misure limitative o restrittive della libertà personale della Regione Emilia-Romagna;
- Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Emilia Romagna;
- Consigliere di parità della Regione Emilia-Romagna;
- Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012
- Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER);
- Agenzia regionale per il lavoro;
- Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);
- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);
- Consorzi fitosanitari provinciali;
- Art-er Soc. cons. p.a.;
- Lepida Soc. cons. p.a.;
- APT Servizi S.r.l.;
- Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.

ART. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La Regione Emilia Romagna dispone la cancellazione dall'Elenco del professionista che:

- abbia perso i requisiti di iscrizione o ne sia risultato sprovvisto *ab origine* all'esito di controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate;
- sia venuto meno agli obblighi assunti con la domanda di iscrizione e con la sottoscrizione della convenzione;
- sia stato cancellato o sospeso o radiato dall'Albo professionale di appartenenza;

- non abbia adempiuto con puntualità e diligenza all'incarico conferito;
- abbia tenuto comportamenti in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e/o in violazione degli obblighi deontologici dell'avvocato e/o in situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità *ex lege* rispetto allo svolgimento dell'attività professionale;
- si sia reso responsabile di illeciti anche per fatti estranei all'attività professionale.